

POLITICHE PER LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE

Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ, IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LE OPERE IDRAULICHE, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI, RETI TELEMATICHE, PROTEZIONE CIVILE. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nell'ambito delle politiche per la mobilità e infrastrutture sono da menzionare le leggi così dette "trasversali", contenenti norme e disposizioni in queste materie: legge regionale 11 maggio 2023, n. 22 (Prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022); legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025); legge regionale 20 luglio 2023, n. 29 (Legge generale di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023); legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025); legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024); legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024).

Sono interventi di natura economico finanziaria o manutentivi, essendo previsti da svariate disposizioni contenute in leggi di manutenzione, collegati, stabilità. Si menzionano, in generale per quanto riguarda mobilità e infrastrutture sul territorio regionale, interventi per l'estensione del sistema tramviario, per collegamenti e continuità territoriale con le isole, interventi nei porti, manutenzione di strade, interventi per la viabilità locale, manutenzione della rete ciclabile, agevolazioni pedaggi, interventi per i collegamenti ferroviari.

In materia di porti si segnala l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012). Con le modifiche apportate alla legge regionale istitutiva dell'Autorità portuale regionale (APR), che svolgeva la propria attività con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione, si è voluta garantire alla medesima APR una struttura adeguata, in termini di risorse umane, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, e pertanto, al fine di garantire la piena funzionalità dell'ente, il personale dell'APR è stato ricondotto nel ruolo unico regionale.

2. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Con la legge regionale n. 18 del 7 aprile 2023 (Determinazione dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 77/1998) si modifica la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77

(Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, sostituendo la lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 di detta legge.

Lo scopo della modifica è stato quello di stabilire in legge che la Regione determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti di costo, secondo criteri conformi ai parametri del decreto ministeriale 5 agosto 1994 come periodicamente aggiornati, e in misura eventualmente superiore a tali limiti, qualora ciò derivi dall'applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana.

La legge 457/1978¹ ed in particolare l'art. 4 lett. g) stabilisce che le Regioni provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (C.E.R).

Con successivo decreto ministeriale 5 agosto 1994 sono stati determinati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

Il decreto legislativo 112/1998 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha soppresso il C.E.R. e ha trasferito alle Regioni ed agli enti locali le funzioni in materia di edilizia sociale.

In attuazione del decreto legislativo 112/98 è stata emanata la legge regionale 77/1998 di riordino del sistema delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica in Regione Toscana; in particolare l'articolo 2 stabilisce che la Regione, fra l'altro, "determina i limiti di costo e i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi".

In tale quadro normativo si inserisce il prezzario dei lavori pubblici (previsto adesso dal d.lgs 36/2023, in particolare articolo 41) che costituisce, altresì, lo strumento di riferimento per la quantificazione del limite di spesa dell'opera da realizzare e per la definizione degli importi a base di gara negli appalti pubblici di lavori.

L'applicazione del prezzario regionale è necessaria ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi.

In merito ai massimali di costo per la realizzazione di edifici ERP, la Regione Toscana dunque manteneva il sistema derivante dall'applicazione del menzionato decreto ministeriale 5 agosto 1994, e poiché il rispetto dei limiti di costo non risultava essere sempre compatibile con l'applicazione del prezzario regionale aggiornato, è stata prevista la possibilità di determinare i limiti massimi

¹ Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

di costo eventualmente superiori a quelli stabiliti dal decreto ministeriale, qualora ciò derivi dall'applicazione del vigente prezzo dei lavori della Toscana.

L'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), è stata inserita con emendamento presentato in aula.